

Circolare del Ministero dell'Interno n. 84 del 14 agosto 1964

Alcuni incendi verificatisi recentemente in alcuni teatri, per il modo col quale si sono sviluppati e propagati e per i danni arrecati hanno messo in particolare evidenza la necessità che tali locali vengano accuratamente controllati al fine di dare una pratica attuazione alle norme di carattere costruttivo e di esercizio fissate da questo Ministero con la Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 ed aggiornate con successive Circolari numeri 12 del 24 gennaio 1963 e 28 dell' 1 marzo 1963.

L'osservanza delle norme di sicurezza, nel mentre é indispensabile che sia completamente assicurata in occasione dell'esame di progetti di nuovi locali per spettacoli teatrali o di trasformazione di quelli esistenti, é parimenti necessario che venga richiesta, sia pure consentendo la graduale esecuzione degli eventuali lavori di modifica, in occasione dei controlli da effettuare ai teatri includendo anche quelli già in esercizio anteriormente all'entrata in vigore delle norme di sicurezza di cui alle Circolari innanzi citate.

Pertanto, in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza ed in occasione dei normali controlli i Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco cureranno che le norme previste abbiano completa attuazione allo scopo di ottenere che il palcoscenico, con le relative attrezzature, raggiunga il necessario grado di sicurezza antincendi e conseguentemente migliorino le condizioni di tutto il locale.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione dei Comandi Provinciali su alcuni aspetti di carattere tecnico che, in base anche all'esperienza tratta dagli incendi verificatisi, si sono dimostrati strumenti necessari ed efficaci sia in fase preventiva che in fase di intervento di soccorso.

1) Separazione tra sala e palcoscenico

L'articolo 30 della citata Circolare Ministeriale prevede che la parte di edificio comprendente la sala e servizi relativi deve essere separata, mediante muro tagliafuoco da quella comprendente la scena ed i relativi servizi.

E' necessario verificare che tale muro tagliafuoco sia realizzato anche nella parte alta del palcoscenico al di sopra del boccascena) e negli eventuali piani sottostanti al palcoscenico destinati a magazzini, servizi, ecc.

2) Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio in caso di incendio.

L'articolo 73 della predetta Circolare Ministeriale prescrive che in corrispondenza della copertura del palcoscenico dovranno essere realizzate il più lontano possibile dal boccascena, una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso d'incendio.

Allo scopo di meglio precisare la disposizione predetta, si ritiene necessario che la superficie complessiva di tali aperture debba risultare non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del palcoscenico.

Nel caso che le aperture di cui trattasi siano munite di serramento, per garantire la loro funzionalità in caso d'incendio, i serramenti stessi dovranno essere muniti di congegni di apertura automatici (per azione termica) oppure a comando manuale.

Detti congegni dovranno essere accuratamente esaminati ed approvati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo si richiama anche l'osservanza dell'art. 63 della predetta Circolare relativa all'altezza della scena.

3) Sipario di sicurezza

Si richiamano le disposizioni vigenti di cui agli articoli 70, 71. 72 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 e quelle di cui al n. 2 della Circolare Ministeriale n. 12 del 24 gennaio 1963 nonché quelle indicate all'allegato "B".

Per quanto concerne il dispositivo di protezione a pioggia. automatico o a comando, si precisa che la portata d'acqua di tale dispositivo non dovrebbe risultare inferiore a 9 litri al minuto primo per metro lineare di lunghezza del sipario.

Inoltre l'erogazione dell'acqua é necessario che venga assicurata mediante appositi ugelli frazionatoti escludendo quindi il sistema del tubo forato.

4) Risorse idriche, impianti fissi antincendi

In merito agli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e alle risorse idriche, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 e quelle della Circolare n. 12 del 24 gennaio 1963 indicate ai numeri 12, 13

Si chiarisce che la determinazione delle risorse idriche, sulle quali deve potersi fare affidamento in caso d'incendio. deve tener conto della previsione di contemporaneo funzionamento dell'impianto di protezione a pioggia e di almeno n. 2 bocche da incendio tipo UNI. da 70 mm. Pertanto. si può prevedere una portata media di 550 litri al minuto primo. In relazione a ciò, dovrà essere assicurata una erogazione d'acqua per la durata di un'ora circa per cui, nel caso che l'acquedotto cittadino non sia in grado di assicurare il rifornimento idrico necessario. gli autoclavi oppure i serbatoi di riserva dovranno avere capacità di circa 30 metri cubi.

Le bocche da incendio dovranno essere periodicamente verificate. per accertare il loro stato di manutenzione e di efficienza, unitamente al materiale di corredo e alle eventuali motopompe od elettropompe.

Per il materiale di corredo. ed in special modo per le tubazioni flessibili, é necessario che i Comandi Provinciali seguano il criterio. valido del resto per qualsiasi rete di idranti, di prescrivere l'impiego di tubazioni in fibra vegetale (canapa), sostituzione che si può realizzare con gradualità

5) Mezzi portatili antincendi

Nel richiamare la disposizione di cui all'articolo 157 della Circolare Ministeriale n 16 del 15 febbraio 1951. si precisa che dovrà controllarsi l'installazione di apparecchi portatili di estinzione che risultino di tipo approvato tenendo presente inoltre che vi siano anche estintori idonei per numero e capacità, a fronteggiare principi d'incendio di natura elettrica.

6) Deposito di scenari. attrezzature. ecc. nello stesso palcoscenico

In occasione dei servizi di sorveglianza svolti dai Vigili del Fuoco é indispensabile accertare che venga data completa attuazione alla norma di cui agli articoli 64, 65, 171 della Circolare Ministeriale n 16 del 15 febbraio 1951 che prescrive l'obbligo di sistemare adeguatamente il materiale scenico e le relative attrezzature.

7) Ignifugazione per il materiale scenografico

In proposito si richiamano le disposizioni fissate all'art 26 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951

8) Planimetria interessante il servizio antincendi

E' necessario che venga richiamata l'osservanza delle disposizioni specificate all'art 159 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951.

9) Servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco

Al termine di ciascun servizio di vigilanza espletato dai Vigili del Fuoco. il capoposto dovrà redigere apposito rapportino, da presentare al Comando Provinciale, per segnalare i controlli effettuati e le osservazioni relative.

Infine si ritiene opportuno che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, provvedano a compilare per i teatri una scheda sulla quale siano indicati i mezzi fissi di estinzione, la data e l'esito delle verifiche periodiche effettuate.

I Comandi predetti sono invitati a dare esatto adempimento alle presenti disposizioni e al riguardo sono pregati di dare assicurazione.